

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2012, n. 41-5053

Associazione Culturale "Castello di Rivoli - Museo d'arte Contemporanea". Approvazione modifica allo Statuto ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 della legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

A relazione dell'Assessore Coppola:

Premesso che:

- in data 6 maggio 1985 si è costituito presso il Notaio Picco di Torino il Comitato denominato "Castello di Rivoli – Comitato per l'arte in Piemonte" cui hanno aderito le Città di Torino e Rivoli, la Provincia di Torino, la Regione Piemonte nonché soggetti privati;

- in data 28 maggio 1985 con provvedimento della Giunta Regionale n. 22-44132 il Comitato "Castello di Rivoli – Comitato per l'arte in Piemonte" ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del C.C.

- in data 5 dicembre 1994 con atto rogito Notaio Silvana Castiglione di Torino, repertorio n. 36543 l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione ha approvato la modifica della denominazione in Associazione culturale "Castello di Rivoli – Museo d'Arte contemporanea";

- la legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha introdotto, fra l'altro, una serie di disposizioni volte a contenere i costi degli apparati amministrativi. In particolare:

a) l'art. 6 comma 2 stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica (...);"

b) l'art. 6 comma 5 prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. (...)"

- a fronte di tali disposizioni legislative l'Assemblea dei soci dell'Associazione Culturale "Castello di Rivoli – Museo di Arte Contemporanea" nella seduta del 6 novembre 2012 ha preso atto della necessità di adeguamento alla legge 122/2010, modificando l'art. 19 dello Statuto "Consiglio di Amministrazione Composizione" sostituendo le parole "non inferiore a otto e non superiore a dodici" con "sino ad un massimo di cinque componenti".

Si ritiene ora opportuno e necessario procedere all'approvazione della modifica dell'art. 19 dello Statuto dell'Associazione Culturale "Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea" al fine di consentire la ratifica definitiva da parte dell'Assemblea dei Soci.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 della legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", la modifica allo Statuto dell'Associazione Culturale "Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea", di cui la Regione Piemonte è socio Fondatore così articolata:

Art. 19 Consiglio di Amministrazione Composizione

tenuto conto che l'attuale testo stabilisce un numero massimo di dodici membri, il comma 1 è sostituito dal seguente "L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da un numero di pari membri, soci e non soci, sino ad un massimo di cinque componenti determinato dall'assemblea".

Il testo del nuovo Statuto viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Si precisa che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato



ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASTELLO DI RIVOLI – MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA”

STATUTO

Art. 1. Denominazione

E' costituita un'Associazione culturale legalmente riconosciuta denominata “Castello di Rivoli – museo di Arte contemporanea”, avente personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del C.C in forza di provvedimento della Regione Piemonte n. 22-44132 del 28 maggio 1985.

Art. 2. Sede

L' Associazione ha sede legale in Rivoli - Piazza del Castello. Il Consiglio di Amministrazione può aprire uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3. Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera nell'ambito territoriale della regione Piemonte. L'Associazione, svolgendo e promuovendo specifiche finalità di studio, di istruzione, di ricerca scientifica, di documentazione aventi rilevante valore culturale ed artistico si propone di accrescere il patrimonio della Regione Piemonte, e di promuovere in Italia ed all'estero la conoscenza e la valorizzazione delle proprie attività. L'Associazione, in completa autonomia culturale, può:

A) - promuovere attività di presentazione al pubblico in tutte le forme ritenute idonee di mostre, seminari, laboratori e rassegne per tutto quanto concerne la ricerca e la produzione nel campo delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema e simili, anche attraverso l'acquisizione di opere significative;

B) – promuovere attività di studio e di esecuzione per il restauro di opere d'arte con l'istituzione delle necessarie strutture tecniche, didattiche e applicative;

C) – gestire e coordinare l'attività dei propri centri settoriali che, dotati eventualmente di autonomia amministrativa e finanziaria, potranno sorgere quali strutture interne all'Associazione stessa e che allo stato attuale consistono in un Centro d'Arte contemporanea ubicato nel castello di Rivoli;

D) – allacciare relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e stranieri e con personalità di livello internazionale così da realizzare l'arricchimento dell'istituzione sia in opere che in valorizzazione culturale.

L'Associazione potrà inoltre, sempre e solo per la realizzazione delle finalità sopra precisate:

E) - gestire all'interno della propria struttura, sia in proprio, sia tramite terzi cui concedere la gestione, attività congressuali, ricreative ed in generale di accoglienza anche tramite la ristorazione ed altro a favore dei visitatori del museo e di terzi ed in genere compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo.

Art. 4. Durata

L'Associazione si estingue quando si verificano le condizioni di cui all'art. 27 del C.C.

Art. 5.Soci Ammissibilità

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli Enti pubblici, territoriali e non, le società, gli enti privati e le persone fisiche italiani e stranieri che dichiarano di essere interessati alla realizzazione dei progetti culturali rientranti negli scopi dell'Associazione.

Art. 6.Soci Categorie

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Art. 7.Soci Fondatori

Sono soci fondatori gli Enti Pubblici, le società ed i privati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Atto Notaio PICCO dottor Giovanni Battista in data 6 maggio 1985 n. 92535 di repertorio) e che da allora hanno sempre annualmente pagato la quota associativa, nonché i soggetti che, con votazione segreta, sono come tali ammessi dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti in assemblea.

Art. 8.Soci Ordinari

Sono soci ordinari quelli presentati da due soci ed ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione a maggioranza semplice dell'assemblea dei soci.

Art. 9.Quota associativa

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della quota associativa minima dell'anno precedente, può fissare quella dell'anno successivo. Ogni socio versa l'importo di una quota annuale o multiplo della stessa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10. Recesso ed esclusione

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo.

I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea, nè di presentare soci. E' tuttavia in facoltà del Presidente ammettere all'assemblea e far votare quei soci in mora che, a suo giudizio, forniscono idonea documentazione che il loro pagamento è in corso.

I soci in mora nel pagamento della quota per due anni successivi decadono automaticamente dall'Associazione.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, è di competenza dell'assemblea.

I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11.Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali versate dai soci;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuale altre entrate e acquisizioni;
- dai proventi netti del proprio patrimonio e dalle attività dell'Associazione.

Art. 12.Esercizio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13. Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei soci;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - Il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) - Il Presidente;
- e) - il Comitato per le Attività del Museo;
- f) - Il Direttore Artistico;
- g) - Il Segretario Generale;
- h) - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Associazione riconosce inoltre i Finanziatori e gli Amici del Museo.

Art. 14. Assemblea Competenze

L'assemblea delibera:

- sull'accettazione dei soci fondatori e di quelli ordinari e sulla loro esclusione;
- sul numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- sull'approvazione dei bilanci;
- sull'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri;
- sulla nomina dei Revisori dei Conti;
- sull'incarico eventuale a Società di Revisione;
- sulla nomina dei liquidatori;
- sulle modifiche del presente statuto.

Art. 15. Assemblea Convocazione

La convocazione dell'assemblea deve farsi a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata.

Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno e fissata la seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio.

Art. 16. Voti

Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le quote annuali versate.

Art. 17. Deleghe

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione oppure da un procuratore speciale.

Ogni socio non può rappresentare più di un socio assente.

Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per conto proprio o per conto di terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 18. Assemblea Maggioranze e Verbale

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando in essa sia rappresentata almeno la metà dei voti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

All'assemblea partecipa, quale segretario, il segretario del Consiglio di Amministrazione od un Notaio,

Il Presidente dell'assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 19. Consiglio di Amministrazione Composizione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da un numero pari di membri, soci e non soci, sino ad un massimo di cinque componenti determinato dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 20. Consiglio di Amministrazione Elezioni

Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti, su designazione del Presidente della Giunta Regionale.

I Consiglieri, e tra di loro il Vice Presidente, sono eletti dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti su una lista proposta dal Presidente della Giunta Regionale che, interpellati i soci fondatori, ne garantisca la rappresentanza.

Se durante il mandato il Presidente e la metà dei Consiglieri contemporaneamente dovessero per qualsiasi ragione cessare dalla carica, si considerano decaduti tutti i consiglieri e l'assemblea deve essere convocata nei successivi novanta giorni per provvedere alla nomina del Presidente e di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo il sistema sopra fissato.

Se dalla carica cessa il Presidente od uno dei Consiglieri il Consiglio provvede a sostituirlo con propria deliberazione di cooptazione, sentito il Presidente della Giunta Regionale.

Il nominato resta in carica per tutto il mandato del Consiglio.

Art. 21. Consiglio di Amministrazione Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno.

Si riunisce altresì su invito del Presidente o su motivata richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o per fax con semplice preavviso di due giorni lavorativi.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza il diritto di voto, il Direttore Artistico, il Segretario Generale, il Presidente del Comitato per le attività del Museo, un rappresentante degli Amici del Museo e chiunque altro il Consiglio ritenga utile consultare.

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte designa, nell'ambito dell'Assessorato alla Cultura, un dirigente come segretario del Consiglio di Amministrazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, dell'Assemblea dei soci e del Comitato per l'attività del Museo senza diritto di voto, curando la redazione dei relativi verbali.

Art. 22. Consiglio di Amministrazione Poteri

Compete al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare:

- a) - predisporre, entro il mese di novembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo;
- b) - determinare le quote associative minime, sulla base di quelle relative all'anno precedente, nonché le quote contributive annuali minime dei Finanziatori e degli Amici;
- c) - assegnare al Comitato per le attività del Museo, il fondo corrispondente alle erogazioni ricevute dai finanziatori, eventualmente integrate con altre risorse, da destinare al programma espositivo e delle manifestazioni culturali, all'acquisto delle opere e alla loro conservazione e restauro; le relative determinazioni di spesa sono di competenza esclusiva del Comitato;
- d) - l'accettazione di oblazioni, di erogazioni liberali, di contributi e di finanziamenti e la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- e) - gli acquisti, anche a titolo gratuito, e le alienazioni dei beni mobili ed immobili necessari al funzionamento dell'Associazione;
- f) - la nomina, su proposta del Comitato per le Attività del Museo, del Direttore Artistico, determinandone compiti, poteri, durata dell'incarico e retribuzione; inoltre determina il numero totale dei Componenti del Comitato per le Attività del MUSEO e nomina i propri rappresentanti;
- g) - la nomina del Segretario Generale determinandone compiti, poteri, durata dell'incarico e retribuzione;
- h) - l'approvazione dei progetti e dei capitolati dei lavori da eseguire a cura, responsabilità e spese dell'Associazione;
- i) - promuovere, in concerto con il Comitato per le Attività del Museo, l'immagine dell'Associazione sia nei rapporti con i terzi ed il pubblico, che curando direttamente i rapporti tra sovvenzionatori dell'Associazione stessa;
- l) - l'assunzione ed il licenziamento di personale, anche dirigente, determinandone il trattamento retributivo;
- m) - la predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione nonché la loro modifica, revoca ed abrogazione con particolare riferimento ai prezzi dei biglietti d'ingresso al Museo e dei prodotti e servizi prestati;
- n) - la stipulazione di mutui e di aperture di credito, nonché di ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- o) - la partecipazione in enti e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;
- p) - le liti attive e passive e gli arbitrati, anche irrituali.

Art. 23. Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione qualora lo ritenga funzionale, può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare senza il diritto di voto, il Direttore Artistico, il Segretario Generale, il Presidente del Comitato per le Attività del Museo, un rappresentante degli Amici del Museo e chiunque altro il Comitato ritenga utile consultare. La segreteria del Comitato Esecutivo viene assunta dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. Comitato Esecutivo Poteri

Al Comitato Esecutivo possono essere delegati in tutto o in parte i poteri del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la Formazione dei bilanci.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano per analogia le norme stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 25. Presidente

Il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferiti dal Consiglio e sovrintende alla esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Art. 26. Poteri del Presidente

Spetta fra l'altro al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
- soprintendere all'attività dell'Associazione nell'ambito dei poteri conferiti e curare una corretta amministrazione della stessa;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio l'Associazione, ed arbitri;
- assumere in caso di urgenza qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 27. Finanziatori del Museo

Sono Finanziatori del Museo gli ENTI, le società ed i privati che finanziano l'attività dell'Associazione con contributi annuali di lire 150.000.000 o suoi multipli.

Il Consiglio di Amministrazione può modificare l'importo della quota annuale dei Finanziatori. I finanziamenti sono esclusivamente destinati a mostre, a manifestazioni culturali e ad altri eventi analoghi, all'incremento delle collezioni e alla loro conservazione e restauro, all'incremento dei fondi bibliografici, archivistici e documentali del Castello.

Oltre al contributo annuale minimo previsto dal primo comma, i Finanziatori possono contribuire anche con opere e materiali concernenti l'arte contemporanea.

I Finanziatori hanno diritto di partecipare con propri rappresentanti al Comitato per le Attività del Museo e di proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di norme regolamentari per il funzionamento del Comitato e per la loro partecipazione allo stesso.

Art. 28. Amici del Museo

L'Associazione eroga agli Amici del Museo che versano ciascuno all'Associazione un contributo annuale minimo di lire 600.000, i servizi che normalmente i musei offrono ai loro amici e che il Consiglio di Amministrazione precisa e regola con specifica sua deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione può modificare l'importo del contributo annuale degli Amici del Museo.

Gli Amici del Museo hanno diritto di partecipare con un loro rappresentante al Comitato per le Attività.

Art. 29. Comitato per le attività del Museo Composizione

Il Comitato per le Attività del Museo è composto da un numero pari di componenti il Consiglio di Amministrazione, tra i quali di diritto il Presidente e il Vice Presidente, e di rappresentanti dei Finanziatori, oltre ad un rappresentante degli Amici del Museo, da loro prescelto.

Il numero dei componenti del Comitato è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presieduto da una personalità di prestigio nel settore dell'arte e della cultura contemporanea designata di comune accordo dal Presidente della Giunta della Regione Piemonte, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Castello e da un rappresentante dei Finanziatori.

Art. 30. Comitato per le attività del Museo Funzionamento

Il funzionamento e la durata del Comitato sono regolati per analogia dalle norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere un gettone di presenza per il Presidente del Comitato.

Art. 31. Comitato per le attività del Museo Compiti

Al Comitato sono affidate, nei limiti del fondo stanziato dal Consiglio di Amministrazione, la programmazione e la gestione delle attività del Museo e quindi, in via esemplificativa e non esaustiva, il comitato deve:

- approvare il programma delle esposizioni e delle manifestazioni culturali elaborato dal Direttore Artistico;
- approvare le proposte di acquisto a titolo oneroso od a titolo gratuito di opere, collezioni e fondi bibliografici, archivistici e documentali formulate dalla Direzione Artistica nonché le spese per la conservazione e il restauro delle stesse;
- accettare i contributi dei finanziatori in opere e materiali;
- indicare al Consiglio di Amministrazione la proposta per la nomina del Direttore Artistico, anche eventualmente nell'ambito di una rosa di nomi;
- coadiuvare il Direttore Artistico nelle relazioni nazionali ed internazionali dell'Associazione con altre istituzioni che operano nel campo dell'arte contemporanea;
- promuovere, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, l'immagine nazionale ed internazionale dell'Associazione;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al funzionamento e alla gestione del Castello;
- vigilare sulla attuazione delle proprie deliberazioni.

Art. 32. Direttore Artistico

Il Direttore Artistico, scelto fra personalità di comprovata competenza a livello internazionale nel campo dell'Arte Contemporanea, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni del comitato per le attività del museo, ed è assunto in regime di prestazione d'opera professionale a tempo determinato, per promuovere e dirigere le attività artistiche dell'Associazione nell'ambito degli stanziamenti fissati dal Consiglio di Amministrazione ed in esecuzione dei programmi e delle deliberazioni approvati dal Comitato per le Attività del Museo.

In particolare, il Direttore:

- a) - progetta ed elabora piani annuali e pluriennali di attività;
- b) - cura la formazione della collezione;
- c) - sovrintende all'organizzazione di mostre, convegni e seminari;
- d) - invita a partecipare alle attività dell'Associazione personalità italiane e straniere che con la loro presenza ed insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi associativi.

Il Direttore Artistico sovrintende inoltre a tutte le incombenze necessarie od opportune per il miglior funzionamento dell'aspetto artistico dell'Associazione.

Art. 33. Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale ha il compito della esecuzione delle deliberazioni assunte nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per le Attività del Museo, dirige le attività amministrative e tecniche e gestisce il personale dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione ne determina le prestazioni ed i compensi.

Art. 34. Direttore Artistico e Segretario Generale

Gli incarichi di Direttore Artistico e di Segretario Generale possono essere dal Consiglio attribuiti alla stessa persona.

Art. 35. Revisori dei Conti

La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti di indiscussa capacità professionale e dirittura morale.

Il Presidente dei Revisori dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti – Albo Revisori Ufficiali dei Conti o all'istituendo Registro dei Revisori

Contabili, mentre gli altri due membri effettivi ed i due supplenti devono essere iscritti due all'albo degli Avvocati e Procuratori e due al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato per le Attività del Museo, senza diritto di voto.

Art. 36. Remunerazioni

Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, membro del Comitato per le Attività del Museo e di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono gratuiti, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 37. Società di Revisione

Il bilancio annuale dell'Associazione, prima di essere presentato all'assemblea annuale per l'approvazione, a richiesta dell'assemblea, un anno per l'altro, può essere certificato da una società di revisione iscritta all'apposito Albo di cui all'articolo 8 del DPR 31.03.1975 n. 136.

Art. 38. Estinzione

L'Associazione si estingue nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità oppure per decisione dell'assemblea assunta con la maggioranza del 75% dei voti presenti in assemblea. In tal caso il patrimonio è interamente devoluto, detratti i fondi ed i mezzi necessari alla liquidazione dell'Associazione, alla Regione Piemonte che lo destina ad Enti che perseguano in Piemonte scopi analoghi.

Art. 39. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni legalmente riconosciute.

Art. 40. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere anche per l'interpretazione del presente statuto tra l'Associazione, i soci, il Comitato per le Attività del Museo, i Finanziatori e gli Amici del Museo, deve essere obbligatoriamente devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicano "pro bono et aequo", senza formalità di procedura salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione ha effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d' Appello di Torino, il quale nomina anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.